

Codice DB1605

D.D. 31 dicembre 2010, n. 414

L.R. 69/1978. "Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri (TO), finalizzata al recupero ambientale". Autorizzazione relativa al secondo quinquennio del progetto generale. Società Cave Moncalieri S.r.l

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. La Società Cave Moncalieri s.r.l. con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 76, è autorizzata ai sensi della L.R. 22 novembre 1978 n. 69, all'attività estrattiva in località Molinello del Comune di Moncalieri (TO) ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto in oggetto, sino al 5 gennaio 2016.

2. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto, e secondo i disposti della deliberazione della Giunta Regionale, con i relativi allegati, n. 17-1362 del 14 novembre 2005, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto di durata decennale.

3. Per il parziale riempimento devono essere utilizzati i materiali previsti dalla sopraccitata DGR n. 17-1362 del 14 novembre 2005 e in particolare, in relazione alle mutate norme in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, possono essere utilizzati per il riempimento i seguenti materiali:

- terre e rocce da scavo inquadrare all'interno di piani di gestione ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 152/2006;
- limi di lavorazione del trattamento del materiale estratto (rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008);
- materie prime seconde (MPS) esito della lavorazione delle macerie per le quali la Ditta è appositamente autorizzata dalla Provincia di Torino, i medesimi materiali sono utilizzabili esclusivamente al di sopra della falda freatica.

Per contro non possono essere utilizzati rifiuti inerti ai sensi del D.lgs. 152/2006 (senza il vincolo esclusivo correlato alla caratterizzazione in sottoprodotto (artt. 185 e 186 del citato D.lgs.) in quanto la provincia di Torino con la nota n. 793629 del 5 ottobre 2010 non ha autorizzato l'utilizzo dei rifiuti di cui al codice CER 17.05.04.

4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione indicata o richiamata nella presente determinazione e nell'allegato A costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

5. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.

6. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte della fidejussione di cui in premessa, presentata ai sensi dell'art. 7 co. III L.R. 69/1978, dell'importo di € 2.310.000,00

(duemilioni trecento diecimila/00), in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

7. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 6 della L.R. 14/2006, secondo le modalità definite dalla D.G.R. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e per gli importi periodicamente aggiornati con deliberazioni della Giunta regionale.

8. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Moncalieri, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

9. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Moncalieri, all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese e alla Provincia di Torino rispettivamente per i compiti di vigilanza ai sensi della L.R. 69/1978 e per opportuna conoscenza.

10. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

11. Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto